

N. R.G. 1808 /2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI**

**Sezione civile**

in composizione monocratica ed in persona del dott. ssa Barbara Vicario, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1808/2019 R.G., vertente

TRA

██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ██████████ ██████████ ██████████ (c.f. ██████████ ██████████ ██████████) (c.f. ██████████ ██████████ ██████████) (c.f. ██████████ ██████████ ██████████) tutti elettivamente domiciliati in Rieti, via ██████████ n. ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ che li rappresenta e difende come da mandato in atti;

-opponenti-

E

██████████ S.P.A. (COD. FISC. ██████████) in persona del l.r.p.t. ██████████ elettivamente domiciliata in Rieti, in Via ██████████, presso lo studio dell'Avv. ██████████ ██████████ che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti

-opposta-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: come da verbale del 2 dicembre 2021

**Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo, e ciò in ossequio al disposto contenuto all'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dall'art. 45, comma 17, L. 18.6.2009 n. 69.

L'opposizione va dichiarata improcedibile ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 per non essere stato instaurato il procedimento di mediazione nel termine assegnato.

Come noto, in materia bancaria l'art. 5 del D. Lgs. prevede il previo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il comma 1 bis

dell'articolo citato prevede inoltre quanto segue: *"L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione"*.

Nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, premesso che la normativa in tema di mediazione obbligatoria non si applica *"fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"*, si pone il problema di individuare la parte onerata dell'instaurazione del procedimento di mediazione alla luce della posizione processuale delle parti, che risulta invertita rispetto a quella sostanziale.

Sul punto, deve osservarsi che la Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 19596 del 18.09.2020; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 159 del 08.01.2021) ha recentemente affermato il seguente principio di diritto a cui ci si uniforma in questa sede: *"Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengono introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo"*.

A tal proposito, è opportuno richiamare le dirimenti argomentazioni sviluppate nella richiamata sentenza: *"Dovendo scegliere tra due contrapposte interpretazioni, le Sezioni Unite non possono che preferire quella che appare in maggiore armonia con il dettato costituzionale, porre l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell'opponente si traduce, in caso di sua inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale. È indubbio, come la sentenza n. 24629 del 2015 ha ricordato, che la procedura di mediazione ha una finalità deflattiva, in armonia col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma è altrettanto evidente che - come ha ancora rilevato il Procuratore generale - nel conflitto tra il principio di efficienza (e ragionevole durata) e la garanzia del diritto di difesa, quest'ultimo deve necessariamente prevalere"* (Cfr. in motivazione Cassazione civile, sez. un., 18/09/2020, n.19596).

*De iure*, in adesione al principio espresso dalla Suprema Corte, sarebbe stato onere dell'opposta attivare il procedimento di mediazione entro il termine assegnato dal giudice; pertanto, dichiarata l'improcedibilità della domanda, dovrà disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Inoltre, l'approccio ermeneutico delineato dalle Sezioni Unite non pone problemi di efficacia o di validità temporale, non essendo assimilabile a *ius superveniens*; e, dunque, può certamente essere in questa sede condiviso dalla scrivente.

Pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità il mutamento giurisprudenziale non può assumere il carattere della "imprevedibilità" – che, come tale, in concorso con gli altri presupposti di cui sopra, abilita il Giudice ad autorizzare la rimessione in termini – laddove vi siano preesistenti contrasti interpretativi (Cass. Civ., n. n. 27086/2011) all'interno della Suprema Corte o vi sia incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della stessa Corte di Cassazione, in assenza di un orientamento consolidato della stessa Corte (Cass. Civ., n. n. 3782/2018) o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento che non è prevalso (Cass. Civ., n. 14214/2013).

Ciò premesso, tale omissione nel caso di specie risulta pacifica e non emergono dagli atti, né sono state specificamente allegare, circostanze che possano essere eventualmente utilizzate ai fini di una rimessione in termini la quale comunque presuppone la non imputabilità alla parte e ciò non può riconoscersi alla cessione del credito trattandosi di circostanza imputabile alla parte che non la esonerava tra l'altro dall'attivarsi.

Alla luce di quanto precede, la domanda dell'opposta va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Le considerazioni di cui sopra hanno carattere preliminare ed assorbente, con la conseguenza che non è necessario esaminare in questa sede le altre questioni sollevate dalle parti nei rispettivi atti processuali.

Le spese della fase di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi scagione di riferimento del DM 55/2014 e ss modifiche limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale ridotte ex art 4 comma 4 e 9 predetto DM tenuto conto della attività volta e con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] che ne ha fatto richiesta, dichiarando di essere antistatario.

#### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [REDACTED] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, [REDACTED]

[REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.P.A., così provvede:

1. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale di parte opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 510/2019 emesso dal Tribunale di Rieti il 25-9-2019;
2. condanna l'opposta a rifondere a parte opponente le spese processuali, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Rieti, il 3 dicembre 2021

Il giudice

*Dott.ssa Barbara Vicario*

pagina 3 di 3